

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2858 del 17/08/2016
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA RIVERFRUT DI BERTUZZI EMILIO E ANGELO SOCIETA' AGRICOLA. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "LAVORAZIONE E TRASFORMAZIONE DI ORTAGGI ED ATTIVITA' CONNESSE", SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI RIVERGARO (PC), STRADA COMUNALE PER SUZZANO N. 14. MODIFICA SOSTANZIALE..
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2924 del 16/08/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno diciassette AGOSTO 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA RIVERFRUT DI BERTUZZI EMILIO E ANGELO SOCIETA' AGRICOLA. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "LAVORAZIONE E TRASFORMAZIONE DI ORTAGGI ED ATTIVITA' CONNESSE" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI RIVERGARO (PC), STRADA COMUNALE PER SUZZANO N. 14. MODIFICA SOSTANZIALE.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

RICHIAMATA la Det. Dir. n° 501 del 13/03/2015 con la quale la Provincia di Piacenza ha adottato – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta RIVERFRUT DI BERTUZZI EMILIO E ANGELO SOCIETÀ AGRICOLA per l'attività di "coltivazione e lavorazione ortaggi" svolta nello stabilimento in oggetto, autorizzazione rilasciata dal SUAP del Comune di Rivergaro con Provvedimento Conclusivo del 11/03/2015, prot. n° 1787;

VISTA l'istanza della Ditta RIVERFRUT DI BERTUZZI EMILIO E ANGELO SOCIETÀ AGRICOLA trasmessa, ai sensi della vigente normativa, dallo Sportello Unico del Comune di Rivergaro con nota 30/5/2016 prot. n. 4345 (prot. ARPAE n. 5561 di pari data) al fine di ottenere una nuova Autorizzazione Unica Ambientale in ragione dell'intenzione di apportare modifiche sostanziali al ciclo produttivo (come di seguito specificate) e relativamente ai seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione ex art. 269 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. ad effettuare le emissioni in atmosfera;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;

PRESO ATTO che:

- la Ditta RIVERFRUT DI BERTUZZI EMILIO E ANGELO SOCIETÀ AGRICOLA esercita l'attività di "lavorazione e trasformazione di ortaggi ed attività connesse" svolta nello stabilimento sito in Comune di Rivergaro Strada Comunale per Suzzano n. 14;
- è in previsione la realizzazione di una linea di produzione di puree di frutta o ortaggi che genererà emissioni in atmosfera derivanti dalla scottatura in acqua (emissione E2), dalla sterilizzazione dei recipienti con vapore e biocidi (emissione E3) con relativo impianto di combustione alimentato a metano avente potenzialità pari a 600 kW (emissione E1). Il consumo di biocida dichiarato è pari a 250 l/anno;
- gli scarichi di acque reflue (industriali e domestiche) rimangono invariati rispetto a quanto autorizzato con l'AUA sopra richiamata;
- le acque reflue industriali, provenienti dall'attività di lavorazione degli ortaggi, vengono convogliate in una vasca di equalizzazione e successivamente ad un depuratore biologico, avente potenzialità di progetto di 21 Kg BOD₅/giorno (pari a circa 350 A.E. secondo la definizione di cui all'art. 74, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n° 152/2006);
- lo scarico di acque reflue industriali è dotato di un pozzetto di prelievo fiscale posto immediatamente a valle del depuratore biologico come indicato nella TAVOLA UNICA del Settembre 2014 allegata all'istanza di AUA trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Rivergaro con nota 14/10/2014, prot. n° 7552 (acquisita agli atti della Provincia di Piacenza in pari data con prot. n° 62803);

- lo scarico di acque reflue industriali, in uscita dal depuratore biologico, recapita nel corpo idrico superficiale "Rio Trebbiola";
- lo scarico di acque reflue domestiche in uscita dalla fossa Imhoff e dal pozzetto degrassatore viene convogliato nel suolo attraverso un sistema disperdente per sub-irrigazione;
- pertanto, presso lo stabilimento in oggetto sono presenti n° 2 scarichi come di seguito classificati:
 - **scarico di acque reflue industriali** avente recapito nel corpo idrico superficiale "Rio Trebbiola";
 - **scarico di acque reflue domestiche** avente recapito nel suolo attraverso un sistema disperdente per sub-irrigazione;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- il parere espresso dall'Azienda USL all'Arpae (acquisito agli atti il 13.07.2016 con prot. Arpae n. 7412), nel quale veniva comunicato di non avere particolari osservazioni o prescrizioni da proporre, esprimendo parere favorevole all'istanza;
- nota del 22.07.2016, prot. n. 5983, con cui il Servizio Territoriale di Arpae ha trasmesso il proprio parere favorevole, con prescrizioni, in relazione alle emissioni in atmosfera ed all'impatto acustico;

RICHIAMATE integralmente le risultanze dei lavori della conferenza di servizi che, nella seduta del 25/7/2016 - acquisiti i contributi istruttori degli Enti ed Organismi coinvolti nel procedimento ed in particolare del parere favorevole del rappresentante del Comune di Rivergaro per quanto riguarda la conformità urbanistica, edilizia e gli aspetti relativi all'impatto acustico - ha espresso parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta RIVERFRUT DI BERTUZZI EMILIO E ANGELO SOCIETÀ AGRICOLA per l'attività di "lavorazione e trasformazione di ortaggi ed attività connesse" svolta nello stabilimento sito in Comune di Rivergaro Strada Comunale per Suzzano n. 14;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 21.7.2014, n. 1180 con la quale è stata adottata la Proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **RIVERFRUT DI BERTUZZI EMILIO E ANGELO SOCIETÀ AGRICOLA** (C.F. 00128760337) per l'attività di "lavorazione e trasformazione di ortaggi ed attività connesse" svolta nello stabilimento sito in Comune di Rivergaro Strada Comunale per Suzzano n. 14 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - autorizzazione, ex art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., a n. 2 scarichi di acque reflue (industriali e domestiche);
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. di stabilire per quanto attiene le **emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 CALDAIA

Portata massima	660 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	10 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particellare	5 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³

le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E2 BLANCHING

Durata massima giornaliera	10 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	10 m

EMISSIONE N. E3 RIEMPIMENTO

Durata massima giornaliera	10 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	10 m

- a) deve essere adottato ogni accorgimento al fine di evitare la formazione di emissioni diffuse;
- b) fermo restando il rispetto dei limiti fissati per E1, il gestore può non effettuare autocontrolli a detta emissione essendo utilizzato, come combustibile, gas metano;
- c) il camino di emissione E1 deve essere dotato di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **U.N.I.10169** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D. Lgs. n° 81/08 e s.m.i.;
- d) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - metodo UNI 10169 per la determinazione delle **portate** ove non applicabile dovrà essere usato il metodo UNICHIM MU 422;
 - metodo UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particellare**;
- e) per la verifica dei limiti di emissione degli **ossidi di azoto e di zolfo** il metodo di campionamento, prelievo e analisi da adottarsi è quello riportato in allegato al D.M. 25.8.2000, in alternativa può essere fatto ricorso all'analizzatore con celle elettrochimiche;
- f) la durata dei campionamenti per la misura del materiale particellare deve essere pari a 60 minuti o il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0.5 m³;
- g) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D. Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- h) il termine ultimo di messa in esercizio è fissato a **sei mesi** dalla data del rilascio da parte del SUAP dell'atto autorizzativo;
- i) il termine ultimo di messa a regime è fissato a **otto mesi** dalla data del rilascio da parte del SUAP

dell'atto autorizzativo;

- j) **entro trenta giorni** dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare all'Arpae nodo di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre controlli delle emissioni effettuati ad **E1** in giorni diversi in un periodo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;
 - k) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico, all'arpae nodo di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
3. di stabilire, **per lo scarico di acque reflue industriali**, il rispetto dei limiti (nel pozzetto di prelievo fiscale come indicato in premessa) di cui alla colonna "Scarico in acque superficiali" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
4. di impartire, **per lo scarico di acque reflue industriali**, le seguenti prescrizioni:
- a) tutti i pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto di depurazione dovranno essere mantenuti sgombri e facilmente ispezionabili in modo tale da garantire in ogni momento ispezioni, manutenzioni e interventi di emergenza; in particolare, il pozzetto di prelievo fiscale dovrà essere sempre accessibile ed attrezzato per consentire un corretto campionamento delle acque reflue;
 - b) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie e del depuratore biologico asportando i fanghi ogni qualvolta si renda necessario al fine di mantenere una corretta efficienza di trattamento; la documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del depuratore biologico dovrà essere tenuta a disposizione degli organi di controllo;
 - c) dovrà essere in ogni momento assicurato il deflusso regolare delle acque reflue industriali fino al punto di immissione nel corpo idrico superficiale;
 - d) nel caso si verifichino imprevisti che modifichino il regime e la qualità dello scarico, ovvero malfunzionamenti o disservizi al depuratore biologico o alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) all'ARPAE e all'A.U.S.L. di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;
 - e) dovrà essere preventivamente comunicata all'ARPAE ogni eventuale modifica al sistema di depurazione o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;
5. di impartire **per lo scarico di acque reflue domestiche** avente recapito nel suolo attraverso un sistema disperdente per sub-irrigazione, le seguenti prescrizioni:
- a) il sistema disperdente mantenga nel tempo le caratteristiche tecniche per un corretto funzionamento che garantisca anche l'impossibilità di interferire con la falda sottostante;
 - b) il numero degli A.E. serviti non potrà superare la potenzialità massima di trattamento per la quale il sistema di trattamento è stato dimensionato;
 - c) la sommità della trincea dovrà risultare sempre rilevata rispetto al terreno adiacente in modo da evitare la formazione di avvallamenti e quindi di linee di compluvio e penetrazione delle acque meteoriche nella rete drenante;
 - d) il sifone a cacciata, atto a garantire un'uniforme distribuzione del liquame lungo tutta la condotta disperdente, funzioni regolarmente;
 - e) non si verifichino fenomeni di impaludamento superficiale;
 - f) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia della fossa Imhoff e del pozzetto degrassatore; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi e dei grassi nonché al fine di mantenere una corretta efficienza di trattamento. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente.

6. di stabilire, **per quanto attiene l'impatto acustico**, il rispetto delle seguenti prescrizioni:
- all'attivazione degli impianti a regime, la Ditta dovrà eseguire, entro 10 giorni dall'attivazione stessa, una verifica di collaudo acustico al fine di confermare il rispetto dei limiti dichiarati nella "Documentazione Previsionale di Impatto Acustico" allegata all'istanza; copia di tale verifica dovrà essere tempestivamente trasmessa all'ARPAE e al Comune di Piacenza;
 - qualora dalla verifica acustica in parola risultasse il non rispetto dei limiti normativi, la Ditta dovrà predisporre le opportune opere di mitigazione acustica al fine di rientrare nei limiti di legge;
7. **di fare salvo che** i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di trattamento/depurazione o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
8. **di dare atto** che:
- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dal SUAP del Comune di Rivergaro sulla base del presente atto – sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale richiamata nelle premesse del presente atto;
 - sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
 - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
 - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
 - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
 - il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.